ISTRUZIONE OPERATIVA SICUREZZA NEI LABORATORI DIDATTICI

P.D3A.03 Rev.05 del 09/05/2019 Pagina 1 di 4

INDICE

1. SICUREZZA NI	2	
2. RIFERIMENTI.		3
Rev. Data	Motivo	Pagina

Rev.	Data	MOLIVO	Pagina
01	20/03/07	Emissione	Tutte
02	20/11/13	Revisione totale	Tutte
03	16/03/15	Modifica	3/3
04	06/03/18	Modifica	Tutte
<mark>05</mark>	<mark>09/05/19</mark>	Revisione totale	Tutte

(F.to Prof. Andrea Osimani)	(F.to Prof. Nunzio Isidoro)		
REDAZIONE E VERIFICA: RQD	APPROVAZIONE: Direttore Dipartimento		

ISTRUZIONE OPERATIVA SICUREZZA NEI LABORATORI DIDATTICI

P.D3A.03 Rev.05 del 09/05/2019 Pagina 2 di 4

1. SICUREZZA NEI LABORATORI DIDATTICI

Sono considerati laboratori didattici i locali o gli spazi aperti in cui si eseguono attività didattiche a supporto degli insegnamenti previsti nei Corsi di Studio e per lo svolgimento delle tesi sperimentali (D.M. 363/98). In particolare la didattica per gli studenti viene realizzata in diverse strutture: Laboratori ad esclusivo utilizzo didattico (Tipo 1); Laboratori di ricerca utilizzati anche per le attività didattiche (Tipo 2); Laboratori in spazi aperti dove si svolgono attività didattiche e di ricerca (Tipo 3). Ogni laboratorio ha un Responsabile dell'Attività Didattica e di Ricerca in Laboratorio (R.D.R.L.) nominato, dal Direttore del Dipartimento o, nel caso del Centro di Ricerca e Servizio Azienda Agraria Didattico-Sperimentale 'Pasquale Rosati', identificato nel Direttore dell'Azienda stessa (1).

I laboratori sono a disposizione dei docenti, degli studenti e del personale tecnico per le esercitazioni, per i lavori sperimentali di tesi e per le attività di ricerca previa autorizzazione all'accesso da parte del relativo R.D.R.L. (2,3,4,5,6,10). L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di laboratorio ad uso didattico è accordata agli studenti in base all'affollamento massimo consentito e alle postazioni di lavoro presenti nel laboratorio, soltanto in presenza dei docenti o di altre figure cui è permesso espletare attività didattica, (anche di tipo integrativo, come dottorandi, titolari di assegni di ricerca, coadiutori didattici, tecnici con specifica formazione).

Tale accesso è autorizzato solo dopo che sono state opportunamente compiute le procedure di informazione e addestramento, relative alla sicurezza nei laboratori, sia dei docenti, sia degli studenti, (7,8,9) ai sensi del D.Lgs. N°81 del 09/04/2008 e successive modifiche, (D.Lgs. n°106/2009), del D.M. 363/98, del Manuale per la Sicurezza del Dipartimento D3A e delle Procedure di Emergenza previste dall'Ateneo. Inoltre il R.D.R.L. provvederà, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (R.S.P.P.), affinché nei laboratori didattici la documentazione relativa alle norme di sicurezza del laboratorio e gli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) siano sempre disponibili.

Le procedure di lavoro in sicurezza devono essere opportunamente formalizzate, utilizzando le schede apposite riportate negli allegati sopra menzionati, redatte dall'R.S.P.P., approvate dal Direttore del Dipartimento o dal Direttore del Centro di Ricerca e Servizio Azienda Agraria Didattico-Sperimentale 'Pasquale Rosati'. Il materiale informativo e le schede di autorizzazione all'accesso nei laboratori sopra citate sono reperibili nel sito web del D3A, area 'Sicurezza' del Dipartimento.

ISTRUZIONE OPERATIVA SICUREZZA NEI LABORATORI DIDATTICI

P.D3A.03 Rev.05 del 09/05/2019 Pagina 3 di 4

Ogni qualvolta si effettui una esercitazione, o un ciclo di esercitazioni che prevedono medesime attività e attrezzature, i docenti sono responsabili di far firmare, a tutti gli studenti senza alcuna eccezione, le schede di autorizzazione di avvenuta informazione e addestramento (2,4,5) precedentemente autorizzata dal R.D.R.L.. Le procedure sopra descritte devono svolgersi prima dell'inizio delle esercitazioni. Allo stesso modo, prima di accettare un tesista o altro personale (borsisti, assegnisti, frequentatori, ecc.) entro il proprio/i laboratorio/i, il R.D.R.L. si occuperà di far compilare le opportune schede (3,6).

Relativamente alle schede compilate e firmate riguardanti le esercitazioni effettuate presso tutti i laboratori di tipo 1 2 e 3, esse dovranno essere archiviate per un anno dalla data dell'esercitazione presso gli uffici del R.D.R.L o, sotto la propria responsabilità, nei rispettivi laboratori didattici.

In merito alle schede relative all'autorizzazione e avvenuta informazione e addestramento degli studenti che svolgono lavoro di tesi, (laboratori di tipo 2 e 3) esse dovranno essere archiviate fino alla laurea dello studente, o, per il personale, fino alla data di fine contratto, presso gli uffici del R.D.R.L. presso cui si è realizzata la tesi.

ISTRUZIONE OPERATIVA SICUREZZA NEI LABORATORI DIDATTICI

P.D3A.03 Rev.05 del 09/05/2019 Pagina 4 di 4

2. RIFERIMENTI

Segue l'elenco dei riferimenti utilizzati nel testo di questa istruzione operativa. Tutti i documenti possono essere scaricati dal sito del D3A alla voce "Sicurezza".

- (1) P.D3A.03 All.01 Elenco Laboratori e Responsabili R.D.R.L.
- (2) P.D3A.03 All.02 Autorizzazione -Verbale di Avvenuta Informazione ed Addestramento Esercitazioni Laboratori D3A Tipo 1 e 3.
- (3) P.D3A.03 All.03 Autorizzazione -Verbale di Avvenuta Informazione ed Addestramento Tesi Laboratori D3A Tipo 2.
- (4) P.D3A.03 All.04 Autorizzazione -Verbale di Avvenuta Informazione ed Addestramento Esercitazioni Laboratori D3A, Tipo 2.
- (5) P.D3A.03 All.05 Autorizzazione -Verbale di Avvenuta Informazione ed Addestramento Esercitazioni Laboratori Azienda Agraria, Tipo3.
- (6) P.D3A.03 All.06 Autorizzazione Accesso- Avvenuta Informazione ed Addestramento Tesi Laboratori Azienda Agraria. Tipo3.
- (7) P.D3A.03 All.07 Norme Comportamentali Generali D3A.
- (8) P.D3A.03 All.08 Norme Comportamentali Campi Sperimentali Orto Botanico e Azienda Agraria Didattico-Sperimentale.
- (9) P.D3A.03 All.09 Procedura per le lavoratrici in gravidanza
- (10) P.D3A.03 All.10– Verbale di avvenuta informazione e addestramento attività di ricerca Tesi Laboratorio Orto Botanico D3A Tipo 3